

STATUTO

CLEMATIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARTINSICURO TE VIA DEL
SEMAFORO 1

Numero REA: TE - 153861

Codice fiscale: 01798430672

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-04-2011 - Statuto completo	2
--	---

La società qui costituita adotta le norme della società a responsabilità limitata.

Art.10

L'importo globale delle spese per la costituzione che si indica in Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) è a carico della società, che chiede di avvalersi di tutti i benefici in materia di cooperative. Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai comparenti che, da me interpellati lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con me notaio alle ore undici e minuti trenta (h.11,30).

Occupi pagine cinquantatre intere e parte della cinquantaquattro di quattordici fogli ed è stato scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia, salvo aggiunte di mia mano. F.to: CIAPANNA MORENA, MONTI VINCENZA, SCARPINO PAOLO, Dott.ssa FEDERICA VERNÀ Notaio.

ALLEGATO "A" AL N. 1824 DI RACCOLTA

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituita la Società Cooperativa denominata "CLEMATIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA".

LIMITATA" enunciabile anche "CLEMATIS s.c. sociale a r.l.".

La Cooperativa si ispira ai principi della solidarietà sociale che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e, in rapporto ad essi, agisce senza finalità di lucro.

ART. 2

La Cooperativa ha sede nel Comune di Martinsicuro all'indirizzo risultante dal certificato della CC.I.AA.

Su deliberazione dell'Assemblea, essa può trasferire la sede sociale nel territorio nazionale nonché istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzia e filiali fuori della propria sede sociale.

ART. 3

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2049; tale durata potrà essere prorogata e la Cooperativa anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

La Cooperativa, aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

TITOLO II

SCOPO-OGGETTO

ART. 4

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi della Legge n. 381/91 art. 1 lett. a), la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di adulti, giovani e minori interessati da ogni forma di disagio, emarginazione ed esclusione sociale - con riferimento ai portatori di handicap e con ritardi di apprendimento, ragazzi o minori con problemi socio-culturali o comunque facenti parte delle categorie svantaggiate, persone tossicodipendenti o con problemi alcool correlati - nonché ai bisogni di persone anziane o comunque giunte alla fase terminale della loro esistenza.

La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizione economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa.

Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, ai sensi della Legge n. 142/2001, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art.2516 C.C., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro di-

sponibili per la Cooperativa stessa.

In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come "socio - lavoratore" e lo statuto assume pertanto valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbano sottostare.

ART. 5

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

- servizi psicopedagogici al domicilio, in famiglia, nelle scuole, nelle strutture socio-assistenziali ed educative nonché la promozione e gestione di servizi di psicologia scolastica;
- servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione, anche in luoghi di villeggiatura marini e montani nei confronti di minori, anziani e portatori di handicap;
- promozione e offerta di servizi di accompagnamento e/o assistenza nelle attività di inserimento lavorativo delle persone disagiate;
- attivazione di laboratori artigianali protetti con finalità riabilitative/assistenziali;
- attività di psicoterapia, consulenza psicologica e mediazione familiare per persone disagiate;

- organizzazione e gestione di soggiorni vacanza presso centri vacanza o residenze ed altre attività di turismo sociale per minori, anziani e portatori di handicap;

- corsi di formazione e riqualificazione rivolti esclusivamente a soci e dipendenti della cooperativa;

- gestione e organizzazione di asili nido, servizi integrativi per l'infanzia, servizi e strutture per anziani e disabili.

Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede, fra l'altro, a:

- assumere la concessione di lavori, sia direttamente che tramite organismi consortili, da privati, dallo Stato e da Enti pubblici, partecipando, anche in associazione temporanea con altre imprese, ad appalti, appalti concorsi, licitazioni private e trattative private, stipulando contratti e convenzioni;

- istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini, necessari per l'espletamento delle attività sociali;

- acquistare o prendere in affitto immobili, magazzini, officine, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale;

- intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare lavoro per i propri

soci cooperatori;

- promuovere l'istruzione professionale, e la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere e a favore dei soci cooperatori.

La Cooperativa, inoltre, potrà svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, e immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; pertanto, essa potrà, fra l'altro e per indicazione meramente in esemplificativa:

a) assumere interesse e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società, consorzi o enti, che svolgono attività analoghe, accessorie o complementari all'attività sociale, non a scopo di alienazione e comunque senza che si configuri operatività nei confronti del pubblico, nonché partecipare sia come capo - gruppo sia come semplice aderente ai gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 - septies C.C.;

b) concedere avvalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare

l'ottenimento del credito agli enti e società, cui la Cooperativa aderisce.

Infine, la Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D Lgs n. 385/93 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni, le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle norme consentite dalla legge.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ART. 6

I soci cooperatori sono coloro che si avvalgono delle prestazioni mutualistiche della Cooperativa.

Il numero dei soci cooperatori è variabile, ma non potrà mai essere né inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi a soci cooperatori

– i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuti il 18° anno di età, che esercitano professioni, arti

o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa;

– gli esercenti attività di assistenza e di consulenza attinenti alla natura dei servizi prestati dalla Cooperativa, ai sensi della L. n. 381/91.

Detti soci cooperatori, definiti soci lavoratori dalla legge n. 142/01, sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa, o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa medesima, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalle disposizioni di legge vigenti in materia, (compresi i rapporti di collaborazione a progetto), con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali. I rapporti di lavoro in qualsiasi forma instaurati fra la Cooperativa e tali soci cooperatori saranno disciplinati da apposito regolamento, ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 142/01 e successive modificazioni.

Possono altresì essere ammessi come soci cooperatori

le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Non possono essere ammessi a soci cooperatori coloro che, esercitando in proprio, o avendovi interessenza diretta, imprese identiche od affini a quella esercitata dalla Cooperativa medesima.

ART. 7

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, che dovrà contenere:

- a) indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita, codice fiscale;
- b) indicazione dell'effettiva attività svolta, della propria qualificazione o capacità professionale maturata, delle specifiche competenze possedute, con riferimento alle attività di cui all'oggetto sociale ed ai requisiti di cui al precedente art. 6;
- c) indicazione del tipo di rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità del presente statuto e all'apposito regolamento, dei quali dichiara di

aver preso visione;

d) la quota sociale che intende sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a € 25,82 né superiore al limite massimo fissato per legge, nonché l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Organo amministrativo;

e) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché di approvare specificatamente la clausola compromissoria di cui ai successivi art. 47 e 48

Le persone giuridiche dovranno allegare alla domanda copia del loro statuto sociale, nonché della delibera di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo sociale competente.

L'organo amministrativo, accertata la esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicante, delibera sulla domanda.

In ogni caso, l'ammissione di nuovi soci cooperatori deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci e compatibile con le strategie imprenditoriali della Cooperativa medesima.

La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci cooperatori, solo dopo che da parte del nuovo ammesso sia stata sottoscritta la quota sociale e sia stato versato l'eventuale sovrapprezzo.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'art. 2519, secondo comma, C.C. E, conseguentemente, l'obbligo della Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'Assemblea straordinaria per la modificazione dello statuto sociale. In tal caso, la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci dopo che l'Assemblea abbia approvato la predetta modificazione statutaria.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo dovrà, entro sessanta giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali potranno, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea; quest'ultima delibera sulle domande non accolte, se

non appositamente convocata, in occasione della sua prossima, successiva convocazione.

In caso di deliberazione assemblea difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo provvederà ad assumere, entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea, la deliberazione di sua competenza conformemente a quanto stabilito dall'Assemblea medesima.

L'organo amministrativo, nella relazione di bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

A seguito della deliberazione di ammissione del nuovo socio cooperatore, con la quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato fra la Cooperativa ed il nuovo socio cooperatore, quest'ultimo aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al precedente art. 6

ART. 8

I soci cooperatori sono obbligati:

- a) a versare la quota sociale sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 19;
- b) a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio

su proposta degli amministratori;

c) a versare la tassa di ammissione eventualmente stabilita dall'organo amministrativo, in misura comunque tale da non costituire ostacolo all'ammissione di nuovi soci;

d) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa in Cooperativa, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa e comunque conformemente alle condizioni previste dal regolamento interno e/o da contratto.

ART. 9

E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali od esercitano un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, fatta salva apposita autorizzazione del Organo amministrativo, che, allo scopo, potrà tenere conto anche della tipologia e delle condizioni dei rapporti di lavoro instaurati.

ART. 10

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere dalla Cooperativa il socio cooperatore, con il quale sia stato risolto l'ulteriore rapporto di lavoro, per dimissioni o per qualsiasi altra ragione o causa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa per iscritto, tramite lettera raccomandata con lo stesso termine di preavviso previsto dalla disciplina dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, nel caso di contestuali dimissioni da quest'ultimo. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui ai successivi art. 47 e 48.

Il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della do-

manda.

Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato (rapporto mutualistico), salvo diversa e motivata deliberazione dell'organo amministrativo.

In ogni caso, il socio cooperatore sarà tenuto a prestare la propria attività lavorativa in Cooperativa fino al momento in cui avrà effetto lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro, fatta salva la facoltà degli amministratori di esonerare, in tutto o in parte, il socio recedente da tale obbligo.

ART. 12

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti per legge, nei confronti dei soci cooperatori:

- a) che non abbiano o abbiano perso i requisiti di ammissibilità e/o non siano più in condizioni per qualsiasi causa, di partecipare al conseguimento degli scopi sociali;
- b) che si trovino in condizioni di sopravvenuta inability a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- c) che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dall'art. 6;

d) che abbiano maturato il diritto di fruire della pensione di anzianità o di vecchiaia o che abbiano comunque compiuto il 65° anno di età;

e) che ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con gravi inadempienze, che non consentono la prosecuzione del rapporto sociale;

f) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione o diffida, si rendano morosi, oltre che nel versamento delle quote sociali, altresì nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la Cooperativa per qualsiasi titolo;

g) che, senza giustificato motivo, si rifiutano di prestare la propria attività lavorativa o che nell'esecuzione di quest'ultima violino gli obblighi previsti dal regolamento interno e/o da contratto con gravi inadempienze ai sensi dell'art. 1455 C.C.;

h) che abbiano comunicato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro o che abbiano risolto tale rapporto con la Cooperativa per mutuo consenso, salva, in questi casi, la facoltà dell'organo amministrativo di astenersi dal deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto di

lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze dell'impresa sociale;

i) che, avendo instaurato un ulteriore rapporto di lavoro subordinato, subiscano un licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

j) il cui ulteriore rapporto di lavoro diverso da quello subordinato sia risolto dalla Cooperativa per loro inadempienza;

k) che violino uno o più divieti di cui al precedente art.9;

l) che svolgano, o tentino di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

m) che in qualunque modo arrechino danni alla Cooperativa;

n) che vengano condannati con sentenza penale irrevocabile.

Prima di deliberare l'esclusione del socio cooperatore, nei casi di gravi inadempienze ai suoi obblighi, l'organo amministrativo dovrà contestare le inadempienze commesse al socio medesimo, assegnandoli un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per presentare giustificazioni verbali scritte.

Negli stessi casi di cui al precedente capoverso, ai soci cooperatori esclusi potrà essere applicata una

penale per il solo fatto della inadempienza che ha dato luogo all'esclusione, fermo restando il loro obbligo al risarcimento degli eventuali, maggiori danni effettivamente causati alla Cooperativa. La penale sarà determinata dall'organo amministrativo nella stessa deliberazione di esclusione in misura che potrà variare, secondo la gravità della inadempienza, da un minimo di 50 euro fino ad un massimo, che non potrà mai superare l'intero importo della quota sociale. Le penali a carico dei soci cooperatori esclusi saranno devolute, su deliberazioni del Organo amministrativo, al fondo di riserva legale.

L'esclusione ha effetto con ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato (rapporto mutualistico), salvo diversa e motivata deliberazione del Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Collegio arbitrale nel termine previsto di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 13

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed e-

sclusione debbano essere comunicate ai soci cooperatori che ne sono oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno demandate alla decisione del Consiglio Arbitrale, regolato dagli artt 45 e 46 del presente statuto.

I soci cooperatori, che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dell'organo amministrativo, dovranno proporre la procedura arbitrale con atto comunicato alla Cooperativa, tramite raccomandata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 14

I soci cooperatori receduti o esclusi hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota sociale effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione gratuita e/o per ristorno, ai sensi del successivo art. 22.

La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale fra la

cooperativa ed il socio cooperatore diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al comma precedente.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato. Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido e della penale deliberata a carico dei soci cooperatori esclusi.

La frazione di capitale assegnata al socio cooperatore ai sensi dell'art. 2545 - sexsies C.C., unitamente agli interessi legali, può essere liquidata in più rate entro il termine di cinque anni.

ART. 15

In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota sociale, nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo, nonché al pagamento dei dividendi maturati, con riferimento all'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

ART. 16

I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi

del socio cooperatore defunto dovranno richiedere per iscritto la liquidazione della quota sociale loro spettante entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo svolgimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

TITOLO IV

SOCI VOLONTARI

ART. 17

Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero del numero complessivo dei soci.

Coloro che intendono essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività svolta;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle azioni che intendono sottoscrivere,

in misura comunque non inferiore a euro 25,82 né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;

– precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'organo amministrativo, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 8 lettere a), d), e); l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno 2 mesi e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal prece-

dente art. 12, compatibilmente con particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per il soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE-QUOTE SOCIALI

ART. 18

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dalle quote sociali, ciascuna del valore nominale non inferiore ad euro 25,82 (venticinque/82) né superiore ai limiti di legge, sottoscritte dai soci cooperatori e dai soci volontari;
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) da eventuali fondi di riserva straordinaria;dall'eventuale riserva divisibile;
- d) dall'eventuale fondo di riserva per sovrapprezzo;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito o previsto per legge.

Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di beni in natura e di crediti, ai sensi degli articoli 2342 - 2343 C.C., da parte dei soci sia cooperatori che finanziatori.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sociali sottoscritte ed eventualmente aumentate per rivalutazione e/o per ristorno.

Le riserve comunque costituite, salva quella di cui alla lettera e), non possono essere distribuite fra i soci cooperatori.

ART. 19

Le quote dei soci cooperatori e dei soci volontari sono nominative.

Le quote devono essere sottoscritte dai soci cooperatori immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione e i relativi importi devono essere versati nei modi e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo.

La quota sottoscritta dal socio volontario dovrà essere versata immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione.

Nessun socio cooperatore né volontario può avere una quota il cui valore nominale superi il limite massimo consentito dalla legge.

ART. 20

Le quote sottoscritte dai soci cooperatori e dai soci volontari non possono essere sottoposte a pegno o

a vincoli e neppure essere cedute a terzi on effetto verso la Cooperativa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'organo amministrativo.

Il socio cooperatore o volontario che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al Organo amministrativo mediante lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio cooperatore.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro ogni diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE-BILANCIO

ART. 21

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secon-

do le disposizioni di legge in materia e con criteri di prudenza.

Nel Bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'organo amministrativo ed il Collegio Sindacale (se nominato) documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 C.C..

L'organo amministrativo deve indicare nella relazione di cui all'art. 2428 C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società; nella stessa relazione il Organo amministrativo deve altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla fine dell'esercizio sociale ovvero entra centottanta giorni, nel caso in cui la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa medesima; in caso di dilazione del termine, l'organo amministrativo ne segnala le ragioni nella relazione di cui

all'art. 2428 C.C..

ART. 22

L'Assemblea, che approva il bilancio, può deliberare il riconoscimento ai soci cooperatori di un trattamento economico ulteriore rispetto a quello minimo, da erogarsi a titolo di ristorno, ai sensi dall'art. 2545- sexies C.C. e del successivo art. 25. In tale caso, l'Assemblea provvede a ratificare lo stanziamento dei trattenimenti a titolo di ristorno operato dal Organo amministrativo o stabilito dall'apposito regolamento interno.

La stessa Assemblea delibera sulla distribuzione degli utili annuali, al netto di tutte le spese e costi, pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, destinandoli quanto segue:

- a) non meno del 30% al fondo di riserva legale;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 L. 59/92 e successive modificazioni, nella misura di legge;
- c) all'eventuale aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- d) un dividendo ai soci cooperatori e volontari, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni

postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto la capitale effettivamente versato, qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 2445 - quinquies, secondo comma, C.C.;

e) un eventuale ristorno ai soci cooperatori, ai sensi dell'art. 2545-sexies C.C. e del successivo art. 23;

f) l'eventuale residuo a fondo di riserva straordinaria.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al fondo di riserva legale, ad eccezione di quelli da destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

ART. 23

L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta dell'organo amministrativo, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato (degli scambi mutualistici), nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto.

Il ristorno ripartito tra i soci cooperatori - secondo criteri più specificatamente ed analitica-

mente disciplinati da regolamento interno e comunque conformemente ai seguenti criteri di carattere generale;

- riconoscendo loro una somma percentuale calcolata sulla retribuzione relativa alle ore di lavoro effettivamente prestato.

Ai fini di cui sopra, per retribuzione si intende quanto corrisposto ai soci cooperatori in applicazione dei CCNL, dei contratti integrativi individuali.

Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori:

- a) mediante integrazione delle retribuzioni complessive;
- b) mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

TITOLO VII

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI

ART. 24

I soci cooperatori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di

lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

ART. 25

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare nei confronti della Cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico sono disciplinati da apposito Regolamento interno adottato dall'Assemblea ordinaria dei soci ai sensi dell'art. 6 L. n. 142/2001.

Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

ART. 26

L'Assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori, rispetto a

quello minimo stabilito da regolamento interno, da erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva, secondo modalità stabilite in accordi collettivi stipulati tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori; in sede di approvazione del bilancio, essa può, inoltre, deliberare trattamenti economici ulteriori, a titolo di ristorno, così come previsto dal precedente art. 23.

Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'Assemblea ordinaria avrà la facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci cooperatori, nonché la facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di apporto, anche economico, alla soluzione della crisi di crisi aziendale da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

TITOLO VIII

ORGANI SOCIALI

ART. 27

Sono organi sociali della Cooperativa:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) il Collegio dei Sindaci.

Sezione I - ASSEMBLEA

ART. 28

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie; esse possono essere tenute sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso di convocazione dovrà essere, alternativamente:

- a) affisso presso la sede sociale almeno quindici giorni prima dell'adunanza; (occorre indicare un modo di convocazione tale da assicurare la "tempestiva informazione sugli argomenti da trattare";
- b) comunicato mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel

domicilio risultante dal libro dei soci.

L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite dal terzo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

L'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio regionale. Essa a luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al precedente art. 21.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 29

L'Assemblea Ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del Organo amministrativo;
- 2) delibera l'eventuale distribuzione di ristorni ai soci cooperatori;
- 3) provvede alla nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata del loro mandato, nonché alla revoca;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 5) provvede alla nomina, se obbligatoria per legge o se ritenuta comunque opportuna, ed alla revoca dei componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi il Presidente, fissa i compensi loro spettanti;
- 6) conferisce eventualmente, ai sensi dell'art. 2477, primo comma C.C., ed a revocare l'incarico di revisore contabile, determinandone il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- 7) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore contabile;
- 8) delibera di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 9) approva tutti i regolamenti interni e, con le

maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria,
quello disciplinante il rapporto mutualistico;

10) delibera, su istanza dell'aspirante socio coo-
peratore, sul mancato accoglimento della domanda am-
missione di quest'ultimo da parte dell'organo ammi-
nistrativo;

11) delibera, con le maggioranze previste per
l'Assemblea straordinaria, l'introduzione e la sop-
pressione delle clausole di cui all'art. 2414 C.C.;

12) delibera, secondo le previsioni dell'apposito
regolamento interno, piani di crisi aziendale, sta-
bilendo forme di apporto anche economico da parte
dei soci cooperatori per la soluzione della crisi
stessa, nonché eventuali trattamenti economici ulte-
riori in favore dei soci cooperatori, ai sensi del
precedente art. 26;

13) delibera, sulla misura della partecipazione che
dovrà essere sottoscritta dai nuovi soci cooperatori
(rif. Art. 7, lettera d).

L'azione sociale di responsabilità contro gli ammi-
nistratori, di cui al precedente punto n. 7, può es-
sere esercitata anche da ciascun socio. Essa è ri-
nunciabile o transigibile da parte della Cooperativa
alle condizioni previste dall'art. 2476 C.C., con
riferimento al numero dei voti spettanti ai soci.

L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sottoposta alla sua previa autorizzazione dagli amministratori, ferma restando la responsabilità di questi per atti compiuti.

ART. 30

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria, quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costituito, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori nonché su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie riservate dal presente statuto alla competenza dell'organo amministrativo: alla fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 -bis C.C.; l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

ART. 31

In prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando

siano presenti o rappresentati tanti soci che siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati, mentre l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti e/o rappresentati tanti soci che siano titolari di almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto di voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati in Assemblea, secondo quanto precisato eventualmente in apposito regolamento interno.

ART. 32

Per le votazioni si procederà con il sistema dell'alzata di mano.

E' in facoltà dell'organo amministrativo di ammettere, con l'avviso di convocazione dell'Assemblea, il

voto per corrispondenza (o con altri mezzi di telecomunicazione) ai sensi dell'art. 2538, ultimo comma, C.C.. In tal caso, qualora fossero poste in votazione, i voti espressi per corrispondenza non si computeranno ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

ART. 33

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci cooperatori ed i soci volontari che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte.

Ogni socio cooperatore o volontario ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, purché non amministratore né sindaco, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio delegato può rappresentare un solo socio.

Le deleghe debbano essere conferite per iscritto, menzionante nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e gli organismi peri-

ferici delle medesime, cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare coi propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

ART. 34

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico e, in caso di sua assenza o rinuncia, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età tra quelli presenti; in caso di assenza di entrambi, essa sarà presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e/o rappresentati. L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, un segretario, e quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

Sezione II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-

AMMINISTRATORE UNICO

ART. 35

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore Unico.

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di consiglieri, variabile da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 7 (sette), eletti dall'Assemblea.

Gli Amministratori possono essere scelti tra i soci cooperatori (persone fisiche ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori diversi dalle persone fisiche).

Gli Amministratori restano in carica da uno a tre esercizi, secondo quanto stabilito di volta in volta dall'Assemblea, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Spetta al Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri, che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente.

Esso può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega conferita; tuttavia non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'art. 2381

C.C., i poteri in materia di ammissione di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che indicano sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli organi delegati dovranno riferire all'organo amministrativo ed al Collegio Sindacale, se nominato, almeno ogni 6 mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ART. 36

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta anche da un solo consigliere, con indicazione delle materie da discutere.

La convocazione è fatta con lettere da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche tramite telegramma, fax o posta elettronica, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un

giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono validamente prese con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Le votazioni sono palesi.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in video-conferenza o in audio-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove è richiesto.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione

scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso, dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto delle decisioni ed il consenso alla stessa.

Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed il Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione nella Cooperativa; precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Organo amministrativo. In tali casi, la deliberazione del Organo amministrativo deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Cooperativa dell'operazione.

ART. 37

L'organo amministrativo è investito, in via esclusiva, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinari della Cooperativa.

Pertanto, compete all'organo amministrativo, fra l'altro e a titolo meramente esemplificativo:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- b) redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad esso, conformemente alle norme di legge in materia ed a quanto previsto del presente statuto;
- c) compilare i regolamenti in terni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società, cui la Cooperativa aderisce;
- f) deliberare su tutte le altre materie di cui all'art. 5;
- g) conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente;
- h) nominare un direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;
- i) assumere e licenziare i dipendenti della Cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- j) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci, nonché le penali da applicarsi ai soci esclusi;
- k) comminare le sanzioni disciplinari previste dal regolamento interno ai soci cooperatori inadempienti;
- l) promuovere la costituzione di consorzi o aderire

a quelli promossi da altre cooperative, compilando ed approvando i progetti di statuto relativi, determinando le quote di capitale da sottoscrivere e nominando i delegati;

m) deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti l'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli, che, per disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale.

L'organo amministrativo, inoltre , sarà competente a deliberare sulle materie ad esso delegate dal precedente art. 31, ferma restando l'applicazione dell'art. 2436 C.C. (Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni").

ART. 38

In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.C..

ART. 39

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, Anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi

all'amministrazione.

ART. 40

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza e la firma sociale.

Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

ART. 41

L'Assemblea ha facoltà di sostituire, in qualsiasi momento, il Consiglio di Amministrazione con un Amministratore Unico e quest'ultimo con un Consiglio di Amministrazione.

All'Amministratore Unico, che dovrà essere comunque nominato tra i soci cooperatori, competeranno tutti i poteri e gli obblighi e si applicheranno tutte le norme stabilite dal presente statuto per il Organo amministrativo e per il Presidente dello stesso.

Sezione III -COLLEGIO SINDACALE-REVISORE

ART. 42

Il Collegio Sindacale è nominato obbligatoriamente nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 C.C. e successive modificazioni nonché quando la Cooperativa emetta strumenti finanziari non partecipativi.

Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'Assemblea avrà comunque la facoltà di nominare un Collegio Sindacale o un revisore.

Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge .

Il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

ART. 43

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di correttezza amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammini-

strativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

In tutti casi di nomina, il Collegio Sindacale esercita inoltre il controllo contabile.

I sindaci devono assistere alle adunanze del Organo amministrativo, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificatamente nella relazione prevista dall'art. 2429 C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il proseguimento dello scopo mutualistico.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi un verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera

a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 44

L'incarico di controllo contabile è conferito, se dovuto, dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione di bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dagli uffici i soggetti indicati nell'art. 2409-quinquies, primo comma C.C..

Il revisore incaricato del controllo contabile:

- 1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- 3) esprime con apposita relazione un giudizio sul

bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato,
ove redatto.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 45

Le controversie derivanti dal presente statuto, comprese quelle insorte in materia di recesso, esclusione e tutte le altre relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o dalle deliberazioni legalmente presi dagli organi sociali competenti, che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i soci o tra soci stessi, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, devono essere rimesse alla decisione di un Collegio Arbitrale.

La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei confronti e, pertanto, è per essi vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico.

Restano, in ogni caso, escluse dalla presente clausola compromissoria le controversie nelle quali sia obbligatorio per legge l'intervento del pubblico ministero.

Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere comuni-

cato con lettera raccomandata entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data dei provvedimenti che si intendono impugnare o dal momento dell'insorgere della controversia, con la precisazione dell'oggetto della controversia.

ART. 46

Il Collegio Arbitrale si compone di tre arbitri nominati a cura della Lega Regionale Cooperative e Mutue di Pescara, che provvederà anche alla designazione del Presidente del Collegio.

Qualora il soggetto sopra designato non provvedesse, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Pescara. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

Il Collegio provvederà ad emettere la propria decisione nel termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso, salvo proroga motivata da parte del collegio stesso per un periodo di ulteriori 30 giorni. Fermo restando l'obbligo di provvedere all'audizione di tutte le parti e di assicurare il contraddittorio tra le stesse, il collegio deciderà senza vincoli di forma ed adottando i criteri di valutazione ritenuti più adeguati.

Di tutte le riunioni del collegio dovrà essere re-

dato un processo verbale e la decisione, da adottarsi a maggioranza, dovrà essere motivata.

L'arbitrato avrà sede a Pescara.

TITOLO X

REQUISITI-DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

ART. 47

E' fatto divieto di:

- a) distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

ART. 48

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 49

Le clausole di cui agli artt 47 e 48, primo comma non possono essere derogate né modificate

dall'Assemblea, né ordinaria né straordinaria, e devono essere di fatto osservate.

TITOLO XI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 50

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci e ne stabilirà i poteri.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 51

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme contenute nel Titolo VI del libro V del Codice Civile, le leggi speciali in materia di società cooperative nonché le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili. F.to: CIAPANNA MORENA, MONTI VINCENZA, SCARPINI PAOLO, Dott. ANTONIO MASTROBERARDINO Notaio